

COMUNE DI DOSOLO
(Provincia di Mantova)

Verbale n. 4 del 31/03/2023

OGGETTO: ASSEVERAZIONE CIRCA IL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO 2023/2025, CUI E' SUBORDINATA, AI SENSI DELL'ART. 31-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N. 233, L'ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).

Il sottoscritto Revisore unico dei conti del Comune di Dosolo, dott. Paolo Ferrarini, nominato, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14 maggio 2021, a decorrere dal 15 luglio 2021 fino al 14 luglio 2024;

Ricevuta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Roberta Furattini, la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/03/2023, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per il conferimento di un incarico a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 2, del TUEL, per l'attuazione delle progettualità del PNRR, da affiancare, al personale del Settore tecnico del Comune di Dosolo";

Considerato che con la predetta proposta di deliberazione di Giunta Comunale si dispone di autorizzare l'avvio delle procedure per il conferimento, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del Tuel ed ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di un incarico di istruttore tecnico, con qualifica di geometra ed inquadramento nell'Area degli Istruttori, con contratto a tempo determinato e parziale per n. 18 ore settimanali, con riferimento al periodo dal 02/05/2023 al 30/12/2023, per la realizzazione dei progetti finanziati dai fondi del PNRR, individuati con i Codici Univoci di Progetto (CUP) di seguito indicati:

- F74H20000780004, avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria palestra scolastica";
- F76J20000850004, avente ad oggetto: "Manutenzione straordinaria scuola secondaria di primo grado";
- F79J19000280004, avente ad oggetto: "Lavori alla rete stradale comunale";

Visto il comma 2 dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recita testualmente: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità";

Visto il comma 1 dell'art. 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale prevede, al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che i comuni possono, in deroga all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con



qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto medesimo; e che le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Visto, altresì, il comma 5 dell'art. 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il quale recita testualmente: "Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano entro il 30 luglio 2022, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario";

Visto, inoltre, il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 17/12/2009, il quale disciplina l'affidamento degli incarichi previsti dall'art. 110 del TUEL;

Evidenziato che l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato per la realizzazione delle progettualità del PNRR è stata prevista nel bilancio di previsione 2023/2025 e nella nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022;

Tutto ciò premesso,

ATTESTA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2023/2025 ai fini dell'assunzione di un'unità di personale con contratto a tempo determinato prevista con la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/03/2023 per l'attuazione delle progettualità del PNRR ai sensi dell'art. 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Dosolo, lì 31/03/2023.

Il Revisore unico dei conti
Dott. Paolo Ferrarini

